

**COMUNE DI TRADATE**  
**Provincia di Varese**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI  
PER IL PERIODO 01/07/2012 – 31/10/2013**

**Art. 1 – FINALITA'**

Finalità irrinunciabile di tale servizio è:

- perseguire gli obiettivi di prevenzione al disagio conclamato e di sostegno e riparazione alle situazioni più problematiche così da costruire progetti individualizzati in grado di restituire, laddove possibile, le competenze educative alla famiglia, naturale contesto di crescita di ogni minore;
- favorire il mantenimento i legami relazionali ed affettivi con la propria famiglia;
- incentivare il recupero delle capacità genitoriali delle famiglie naturali;
- favorire e sostenere l'intervento temporaneo e di cura da parte delle famiglie affidatarie e/o d'appoggio

**Art. 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

1. Per l'affidamento del servizio si procede ai sensi dell'art. 83 del d.lgs. 163/06 con le modalità previste dal bando di gara nonché dal presente capitolato e tenendo in considerazione quanto stabilito dall'art. 20 del d.lgs. 163/06 e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

L'aggiudicazione sarà fatta a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa e avverrà anche in presenza di una sola offerta valida

**Art. 3 – OGGETTO**

Il servizio in oggetto riguarda i seguenti adempimenti:

- A. Indagini, prescrizioni, valutazioni e richieste dell'Autorità Giudiziaria nel contesto delle finalità di cui all'art. 1, ad esclusione di:
  - valutazioni delle capacità genitoriali di competenza del Consultorio Familiare a seguito di specifico accordo stabilito dalla ASL in materia di tutela minorile;
  - valutazioni psicodiagnostiche del minore ed interventi psicoterapici di competenza del servizio UONPIA o di enti accreditati
  - valutazioni psicodiagnostiche di adulti di competenza del Centro Psico Sociale territoriale;
- B. Presa in carico di situazioni segnalate dal servizio sociale comunale all'Autorità Giudiziaria in quanto valutate come situazioni a rischio e/o pregiudizio, di trascuratezza, di dispersione scolastica, di abbandono, di maltrattamento con l'obiettivo di attivare interventi di approfondimento della problematica in funzione dell'elaborazione di un progetto
- C. Interventi a favore di minori che hanno commesso reato
- D. Raccordo con gli Enti territoriali ( C.F., UONPIA, CPS, Sert, La Nostra Famiglia, Agenzie Educative, Consultorio) per le prestazioni di loro competenza , secondo quanto normato dall'ASL di Varese.

Tali interventi dovranno declinarsi in fasi metodologiche che coinvolgano il nucleo familiare, la sua rete (formale, informale), le agenzie educative e i servizi specialistici.

**Art. 4 - QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

1. Il servizio tutela minori deve mantenere caratteristiche di flessibilità nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari modulati sulle esigenze dell'utente.
2. Per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto devono essere garantite, le seguenti figure professionali con la presenza settimanale minima sotto indicata:
  - 6 ore settimanali per il coordinatore
  - 42 ore settimanali per la psicologa
  - 66 ore settimanali per la assistente sociale
3. Deve essere garantita la reperibilità telefonica del Coordinatore per gli operatori dei servizi sociali comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12;
4. Il Servizio deve essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
Gli operatori del servizio Tutela hanno l'obbligo di rispondere alle richieste pervenute dalle assistenti sociali dei comuni avviando un primo contatto con il servizio sociale entro 24 ore dalla segnalazione.  
Nella giornata di sabato nelle situazioni di emergenza, il coordinatore si fa carico di segnalare la situazione ad un operatore del servizio tutela che ha l'obbligo di intervenire entro ore 1,30 dalla segnalazione.  
La presenza degli operatori il sabato mattina deve essere garantita solo in casi particolari e su precisa richiesta da parte delle assistenti sociali dei comuni del distretto.

#### **Art. 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Nel rispetto di quanto stabilito dal precedente articolo 3 in ordine alla titolarità delle funzioni istituzionali relative, il soggetto gestore attua gli interventi necessari per l'attività che i Comuni del Piano di Zona del distretto di Tradate delegano con il seguente capitolato d'appalto, secondo le modalità di seguito dettagliate.

L'appaltatore, in particolare, nel rispetto della vigente normativa e dei generali principi di economicità, efficienza ed efficacia, si impegna a :

- a) svolgere attività previste dal presente capitolato d'appalto a favore di tutti i residenti nei Comuni afferenti al Piano di Zona;
- b) assicurare la continuità delle prestazioni assunte utilizzando personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa, del quale garantisce la formazione e l'aggiornamento;
- c) garantire il coordinamento professionale del personale impiegato;
- d) esercitare l'opportuna vigilanza sulla qualità degli interventi e favorire il raccordo delle proprie articolazioni operative con i Comuni;
- e) ottenere il previo consenso formale e vincolante del Comune interessato per tutti gli interventi accessori specifici, non esplicitamente previsti nel presente atto, che richiedono copertura finanziaria da parte del medesimo Comune;
- f) conservare tutta la documentazione inerente le situazioni in carico, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ed a trasmettere ai Comuni la documentazione necessaria alla predisposizione degli atti alla attuazione degli eventuali ed ulteriori interventi specifici;
- g) trasmettere periodicamente ai Comuni copia degli atti fondamentali assunti e delle relazioni con riguardo agli interventi predisposti ed attuati in esecuzione del presente capitolato d'appalto, aggiornandole in relazione agli sviluppi concreti;
- h) trasmettere entro il 31 dicembre 2012 ed il 30 giugno 2013 una relazione di consuntivo sull'andamento della gestione precedente.

L'appaltatore, nell'ambito delle attività esplicitamente previste dal presente capitolato d'appalto e **previa condivisione del progetto con i servizi sociali comunali**, individua e definisce, assumendo su di sé le relative responsabilità, tutti gli interventi necessari ai fini della " tutela minori ", essi predisposti dall'Autorità Giudiziaria ( con le prescrizioni del caso).

## **Art. 6 – SEDE**

Per la realizzazione del servizio tutela minori l'appaltatore dovrà mettere a disposizione, entro 30 giorni dal momento dell'aggiudicazione, un'adeguata sede operativa compresa di arredi ed attrezzature (idonea a svolgere compiti di comunicazione e di informazione dotata di fax, segreteria telefonica, indirizzi di posta elettronica e di e-mail certificata) nel territorio del distretto, facilmente accessibile dai fruitori dei servizi sociali dei comuni.

## **Art. 7 - DURATA**

1. Il presente appalto avrà decorrenza dal 01/07/2012 al 31/10/2013 senza alcuna sospensione del servizio. Alla data di scadenza il contratto decade di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso..
2. Alla scadenza naturale del contratto, l'appaltatore è tenuto, su richiesta del Comune di Tradate, formulata almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, a proseguire il rapporto per un massimo di 120 giorni necessari per l'effettuazione della nuova procedura di gara d'appalto, alle medesime condizioni, modalità e prezzi fissati nel contratto in scadenza.

## **Art. 8 – IMPORTO DEL SERVIZIO. COMPENSI PER L'APPALTATORE**

1. L'importo a base d'asta ammonta ad € **175.700,00 IVA 4% esclusa**, comprendente tutte le voci indicate nell'allegato n. 1;
2. L'offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo complessivo IVA esclusa, tenendo presente che lo stesso deve comprendere il costo per tutte le attività previste dal presente capitolato e di quelle attività aggiuntive che l'appaltatore è libero di proporre, nel modello organizzativo, in sede di offerta e sarà quindi tenuto a svolgere qualora risulti aggiudicatario del servizio.  
L'offerta potrà comprendere altre proposte integrative che devono essere coerenti con quanto previsto nel piano di zona distrettuale 2012/2014.
3. L'appaltatore non vanta, nei confronti della stazione appaltante alcun diritto o pretesa in relazione alla fissazione del numero degli utenti assistiti, restando vincolanti in termini contrattuali soltanto gli importi definiti al secondo comma del presente articolo.
4. All'appaltatore è preclusa la facoltà di incassare da parte degli utenti compensi o rimborsi spese di qualsiasi tipo.
5. Gli importi contrattuali, come definiti dal comma secondo, sono remunerativi per l'appaltatore di tutte le prestazioni richieste, e di quanto sarà previsto nel progetto elaborato dall'appaltatore.
6. Gli importi contrattuali sono altresì remunerativi per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi. Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.08 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze al D.Lgs 81/2008;
7. Non sono ammesse offerte in aumento.

## **Art. 9 - REQUISITI DELL'APPALTATORE**

1. Possono partecipare alla procedura concorsuale e, in caso di aggiudicazione, gestire il servizio, in forma singola o associata tra loro, i soggetti, tutti gli operatori economici di cui all'art. 1, ottavo comma, della direttiva 2004/18/CE, stabiliti in uno stato dell'unione Europea o in uno dei paesi di cui all'art. 47, primo comma del d.lgs 163/06, i cui statuti, atti costitutivi o oggetti sociali prevedano espressamente lo svolgimento di attività coerente con il servizio cui il presente capitolato è riferito, la cui natura giuridica richiesta sia posseduta alla data di formulazione dell'istanza di gara e che, alla data di formulazione della relativa istanza, possiedano i requisiti indicati nel presente articolo:
2. I requisiti richiesti per partecipare al procedimento di gara e per gestire il servizio sono tutti i seguenti:
  - a) requisiti di carattere generale (articolo 38, d. lgs 163/06): assenza di cause interdittive, temporanee o permanenti, a contrarre con la pubblica amministrazione indicate: nell'articolo 34, comma secondo e 38, comma primo, del d.lgs. 163/06, nell'articolo 41 del d. lgs 11.04.2006 n. 198 (pari opportunità tra uomo e donna), nell'articolo 44, undicesimo comma, del d.lgs 25.07.1998, n. 286 (comportamenti discriminatori in danno di persone straniere), nell'art. 5, primo comma, della legge 03.08.2007, n. 123 (contrasto del lavoro irregolare e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori), nell'articolo 13 del d.l. 223/06, convertito nella legge 248/06 (società strumentali) e in tutte le altre norme che prevedano l'esclusione dalle gare e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione in generale o con la stazione appaltante;
  - b) art 38 del d.lgs n. 163/06 requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per attività oggetto della selezione, ovvero presso i registri professionali di altro Stato dell'UE ove il soggetto è residente o, più in generale, negli appositi registri pubblici cui il soggetto, in relazione alla propria natura giuridica ed alle norme vigenti nello Stato di residenza, è tenuto;
  - c) requisiti di capacità economica e finanziaria (art 41 del codice): aver conseguito negli esercizi finanziari, 2009, 2010, e 2011 un fatturato globale relativo all'intero triennio non inferiore a euro 395.172,00.
  - d) requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 del codice comma 1 lett. a) e b): con riferimento ai tre anni antecedenti la data di formulazione dell'istanza di gara, aver gestito per conto di terzi, senza che il relativo contratto sia stato risolto per causa addebitabile all'appaltatore o concessionario, quali titolari di contratto di appalto o concessione o affidamento (o subappalto o subconcessione) stipulato con soggetto pubblico, concessionario di servizio pubblico o con soggetto privato, uno o più servizi di tutela minori, con l'erogazione di *almeno n. 36 ore di attività psicologica e n. 44 ore di prestazioni di assistente sociali settimanali*, la cui durata complessiva, relativa alla somma dei periodi di tutti i servizi, non sia inferiore a trentasei mesi;
3. Tutti i requisiti prescritti devono essere mantenuti dall'appaltatore per l'intera durata del servizio, pena la risoluzione del contratto in suo danno.
4. L'eventuale venir meno anche in via temporanea ed anche di uno soltanto dei requisiti indicati al comma primo del presente articolo determina la risoluzione del contratto cui il presente capitolato è riferito, l'escussione totale della cauzione prestata, il risarcimento dell'ulteriore danno eventualmente causato alla stazione appaltante ed il pagamento all'appaltatore delle sole prestazioni rese sino al momento della risoluzione contrattuale.

## **Art. 10 – ORGANICO**

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso quali/quantitativamente conforme a quanto disposto dall'articolo 4 e dai successivi commi del presente articolo. Si obbliga inoltre a

- garantire la sostituzione dei suddetti operatori in caso di loro temporanea assenza, in modo da non causare l'interruzione del servizio.
2. In particolare, l'appaltatore deve disporre di personale in numero non inferiore rispetto ai contingenti minimi di seguito indicati rispetto alle singole tipologie di attività. Tutto il personale impiegato deve essere in possesso della qualificazione culturale e professionale rispettivamente indicata rispetto alle singole tipologie di attività.
  3. L'attività di coordinamento è svolta da n. 1 coordinatore in possesso di laurea, almeno triennale, in area psicologica, o pedagogica o servizio sociale, che abbia maturato un'esperienza professionale di almeno due anni nella qualifica richiesta. Gli psicologi e gli assistenti sociali devono aver maturato almeno un anno di esperienza in un servizio tutela minori o in un servizio che abbia come finalità la cura ed il sostegno unicamente di minori.
  5. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
  6. All'inizio del rapporto contrattuale l'appaltatore comunica alla stazione appaltante i nominativi del personale nonché le qualifiche e trasmette copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti. Eventuali sostituzioni del personale indicato possono avere luogo esclusivamente nei casi previsti dai commi ottavo e nono del presente articolo. I nominativi, le qualifiche e copia dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale subentrante e richiesti dal presente capitolato devono essere comunicati alla stazione appaltante prima che le relative prestazioni abbiano inizio.
  7. Tutte le attività rese da parte dell'appaltatore sono improntate al principio della fidelizzazione tra operatore e utente, così come esplicitato da ciascun concorrente nel progetto presentato in sede di gara.  
*Nel caso in cui l'appaltatore debba sostituire uno o più operatori, ad eccezione solamente di situazioni di malattia del dipendente, ciò equivale a inadempimento contrattuale e comporta l'applicazione della penale indicata all'articolo 16.*
  8. Nel caso si riscontrassero comportamenti non adeguati al profilo professionale ricoperto dagli operatori dipendenti dell'appaltatore, la stazione appaltante ha la facoltà di chiedere la sostituzione degli operatori; tale sostituzione deve avvenire entro 10 giorni dalla richiesta.
  9. Riguardo al personale utilizzato, l'appaltatore si obbliga:
    - a) a conformare l'attività dei propri operatori a tutte le normative nazionali e regionali e alle indicazioni dell'asl per il settore, e ad osservare gli eventuali regolamenti adottati dai comuni del Distretto di Tradate;
    - b) a dotare tutto il proprio personale di tutti gli strumenti necessari per il corretto espletamento delle prestazioni richieste nonché di un cartellino identificativo della propria identità da apporre visibilmente sugli indumenti indossati.
  10. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati dai propri operatori a terzi nel corso dello svolgimento del servizio prestato, esonerando la stazione appaltante da ogni responsabilità.
  11. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore deve garantire i servizi minimi essenziali ai sensi della legge 146/90.
  12. Il preavviso in caso di sciopero deve essere fornito da parte dell'appaltatore alla stazione appaltante mediante comunicazione, anche via fax, almeno cinque giorni prima della data stabilita per l'astensione dal lavoro.
  13. L'appaltatore è tenuto a stilare un foglio mensile delle presenze e degli orari da trasmettere all'ufficio di piano al fine della verifica dell'attività svolta e del monte ore previsto.

#### **ART. 11 – OSSERVAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e deve in ogni momento a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali obblighi. L'appaltatore deve provvedere, in caso di malattia, ferie ecc. anche giornaliera, all'immediata integrazione con personale avente la medesima professionalità ed esperienza.
2. L'appaltatore è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al D. lgs 81/2008 che preveda le prestazioni oggetto dell'appalto cui il presente capitolato è riferito, nonché di aggiornarlo

periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, ai rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia. L'appaltatore è altresì tenuto a trasmettere tale documento alla stazione appaltante antecedentemente alla stipulazione del contratto e a trasmettere tempestivamente i suoi aggiornamenti.

3. All'appaltatore è fatto obbligo di attuare tutte le misure di sicurezza contenute nel documento e, più in generale, tutte quelle necessarie per eliminare o ridurre al minimo ogni rischio gravante sugli operatori utilizzati. Ogni onere per la redazione e l'aggiornamento del documento e per l'attuazione delle misure di sicurezza è posto a carico dell'appaltatore e retribuito con l'importo contrattuale.
4. L'appaltatore è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti paghe orarie comprensive di salario fondamentale e salario accessorio, assegni familiari ed indennità di lavoro straordinario o festivo, non inferiori a quelli dei contratti collettivi di lavoro del proprio settore vigenti nelle località e nel tempo in cui si svolge il servizio.
5. L'appaltatore è obbligato a dar corso agli eventuali obblighi previsti dai vigenti contratti collettivi di lavoro di categoria e dalle disposizioni normative vigenti in relazione:
  - a) all'assunzione di personale già dipendente dalla cooperativa che ha in gestione il servizio tutela del distretto di Tradate e impiegato da quest'ultima per lo svolgimento del servizio cui il presente capitolato è riferito;

#### **Art. 12 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**

1. L'appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie del Ccnl si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
2. L'appaltatore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
3. La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione della documentazione necessaria al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.
4. Nessun rapporto contrattuale, neppure di mero fatto, intercorre tra la stazione appaltante e i dipendenti dell'appaltatore utilizzati a qualunque titolo nel servizio.

#### **Art. 13 – FORMAZIONE DEL PERSONALE**

1. L'appaltatore deve predisporre l'attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale per tutto il personale impiegato, in relazione alle mansioni svolte, sia in caso di nuova assunzione che di assunzione di nuove mansioni e comunque a seguito di modifiche organizzative.

#### **Art. 14 – ATTRIBUZIONI DEL COMUNE CAPOFILA - CONTROLLI E VERIFICHE**

1. Il Comune di Tradate, Comune Capofila, avvalendosi dell'ufficio di piano per la gestione del servizio Tutela Minori, provvede all'assunzione degli atti amministrativi relativi all'appalto in oggetto.
2. L'Ufficio di Piano, attraverso il proprio personale tecnico e amministrativo, si riserva la facoltà di effettuare quando lo ritiene opportuno controlli e verifiche sul buon andamento del servizio con modalità e tempi da definirsi con l'Ufficio di Piano; analoghe verifiche potranno essere effettuate dai Comuni qualora lo ritengano opportuno.

### **Art. 15 – RISPETTO DEL D.LGS. 196/2003**

1. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato unicamente per le finalità connesse all'espletamento del presente procedimento e secondo le modalità a ciò strettamente correlate.
2. La comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati è ammessa nei limiti previsti dal D. Lgs.196/2003, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili.
3. L'appaltatore deve indicare il soggetto responsabile del trattamento dei dati e gli eventuali incaricati

### **Art. 16 – PENALITA'**

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'accertamento della violazione degli obblighi contrattuali avverrà previa segnalazione da parte dei singoli Comuni e/o dall'ufficio di piano.

La stazione appaltante applica le penali entro gli importi massimi rispettivamente di seguito indicati per ciascuna fattispecie:

- a) accertata presenza in servizio di personale il cui nominativo non sia stato preventivamente indicato alla stazione appaltante: € 250,00 per evento; se il soggetto utilizzato non possiede il titolo e l'esperienza prevista dall'articolo 10 del presente capitolato: € 1.000,00 per evento;
  - b) mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico concordati con la stazione appaltante: € 300,00 per evento;
  - c) mancata presenza in servizio di un operatore, non dovuta a causa di forza maggiore oggettivamente dimostrabile: € 500,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza: € 500,00 per evento;
  - d) mancata presenza in servizio di un operatore, dovuta a sciopero, non comunicato o comunicato oltre il termine fissato dal presente capitolato: € 600,00 per ogni giorno o frazione di giorno di assenza;
  - e) sostituzione del personale, a sola esclusione di situazioni di malattia, € 500,00 per evento;
  - f) mancata realizzazione delle eventuali proposte migliorative innovative e/o aggiuntive presentate in sede di gara, nonché mancata attuazione dei programmi o di qualsiasi altro aspetto tecnico-organizzativo previsto ed oggetto di punteggio specifico: da € 500,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
  - g) disservizi all'utenza diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere: da € 100,00 a € 2.000,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento;
  - h) inadempimenti diversi da quelli indicati alle lettere precedenti: da € 250,00 a € 2.500,00 per evento, avuto riguardo, nell'ordine, al danno causato agli utenti, alla stazione appaltante e/o a terzi, alla intenzionalità del comportamento dell'appaltatore, alla eventuale prevedibilità dell'evento.
1. L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito (notificata con raccomandata o tramite fax) dell'ente capofila e dalla valutazione di eventuali controdeduzioni della ditta appaltatrice a quanto contestato. In particolare, le controdeduzioni dovranno pervenire all'ente appaltante entro 10 gg. lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Trascorso tale termine, senza che la ditta appaltatrice abbia presentato le proprie controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, si procederà all'applicazione della penalità con apposito provvedimento.
  2. Si procederà al recupero della/e penalità in primo luogo mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento, ed in caso di necessità, dal deposito cauzionale.
  3. La penale sarà graduata a seconda della gravità dell'inadempienza a giudizio dell'ente appaltante e dell'ufficio di piano.

### **Art. 17- CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. La stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto *ex* articolo 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno:
  - a) sopravvenuta perdita di uno o più dei requisiti prescritti dal presente capitolato e dal disciplinare di gara per l'assunzione del servizio;
  - b) accertamento per tre volte nel corso di dodici mesi continuativi, dello stesso inadempimento tra quelli previste all'articolo 20 del presente capitolato;
  - c) interruzione del servizio per non meno di sette giornate consecutive, salvo che ciò avvenga per cause di forza maggiore che devono essere provate da parte dell'appaltatore;
  - d) frode dell'appaltatore;
  - e) mancata adozione delle misure sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale prescritte dalle norme vigenti e dal documento di valutazione del rischio come sancito dagli art.17 e 18 del d. lgs 81/08 e redatto secondo l'art. 28 del decreto medesimo;
  - f) qualora l'appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivo maggiore del 10% dell'importo contrattuale, in un periodo pari o inferiore a dodici mesi continuativi;
  - g) mancato reintegro della cauzione definitiva sino all'importo originariamente prestatato entro il termine di 30 giorni decorrenti dallo spirare di quello indicato all'articolo 16, comma 2, ultimo periodo;
  - h) subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante e/o in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 118 del d.lgs. n. 163/06;
  - i) cessione anche parziale del contratto;
  - j) fallimento dell'appaltatore;
  - k) fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frode nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
  - l) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
  - m) cessazione dell'attività da parte dell'appaltatore, sua estinzione o sua trasformazione in soggetto la cui natura non permetta l'assunzione del servizio.
2. Quando si verificano una o più tra le vicende indicate al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1456 c.c., la stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto risolto di diritto con effetto immediato.
3. In caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione definitiva che resta automaticamente incamerata da parte della stazione appaltante, salvo il diritto da parte della stessa al risarcimento del maggior danno subito. Tra i danni ulteriori si considerano anche quelli relativi all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio ad un nuovo soggetto aggiudicatario.

#### **Art. 18- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Salvi i casi di risoluzione di diritto del contratto indicati all'articolo 21, la stazione appaltante ricorre alla risoluzione del contratto per grave inadempimento degli obblighi contrattuali dell'appaltatore indicati nel presente capitolato.
2. L'inadempimento è contestato mediante intimazione scritta ad adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata a.r., con l'avvertimento che in mancanza il contratto si intende risolto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c., salvo che siano date da parte dell'appaltatore giustificazioni ritenute valide dalla stazione appaltante.
3. Rimane salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza degli inadempimenti accertati e della risoluzione del contratto e di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse necessaria.



4. In caso di risoluzione contrattuale in danno, la stazione appaltante ha la facoltà di prelevare tutta la documentazione tecnica ed ogni altra pertinenza detenuta dall'appaltatore, per l'uso proprio, illimitato nel tempo, senza null'altro dovere.
5. Il contratto d'appalto si risolve per impossibilità sopravvenuta qualora sopravvengano ragioni imperative imposte dalla legge.
6. Su richiesta dell'appaltatore, il contratto d'appalto si risolve per eccessiva onerosità nel caso in cui, nel corso della durata del servizio, sopraggiungano disposizioni normative e/o amministrative innovative o modificative di quelle vigenti e relative a qualsivoglia aspetto del presente capitolato, che rendano la prestazione dell'appaltatore eccessivamente onerosa. In tal caso è onere dell'appaltatore fornire la prova dell'eccessiva onerosità e quantificare la stessa con riguardo agli elementi di costo di ogni singolo prezzo indicati nella tabella allegato "A". L'eccessiva onerosità non può comunque riguardare la normale alea del contratto. Ricevuta la richiesta di risoluzione, la stazione appaltante esercita nei confronti dell'appaltatore entro 15 giorni dal suo ricevimento, una delle seguenti opzioni:
  - a) consenso alla proposta di risoluzione;
  - b) applicazione della revisione prezzi con le modalità e nella misura indicate all'articolo 26. In tal caso, spetta comunque all'appaltatore fornire i dati necessari al computo della revisione.
7. Nell'ipotesi indicata alla lettera b) del comma precedente, non si dà corso alla risoluzione del contratto se i prezzi revisionati conformemente all'articolo 26 assorbono integralmente gli scostamenti quantificati dall'appaltatore con la richiesta di risoluzione indicata al comma precedente.

#### **Art. 19- ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO**

1. In tutti i casi in cui l'appaltatore sia inadempiente totalmente o parzialmente riguardo alle obbligazioni su di esso gravanti ai sensi del presente capitolato, sin tanto che permane l'inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, i comuni associati non procedono al pagamento dei corrispettivi. Il mancato pagamento delle rate non produce gli effetti di cui agli articoli 1218, 1219, 1221, 1223 e 1224 del codice civile.

#### **Art. 20- NOVAZIONE SOGGETTIVA RECESSO.**

1. All'infuori di quanto previsto dall'articolo 116 del d. lgs 163/06, non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.
2. Ai sensi dell'articolo 21 *sexies* della legge 241/90, la stazione appaltante può recedere dal contratto:
  - a) per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
  - b) laddove l'appaltatore, pur dando corso all'esecuzione del servizio, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.
3. Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi antecedenti rispetto alla data in cui si vuol far valere il recesso.
4. In caso di recesso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni rese secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Allo stesso non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile. Il recesso di cui al comma secondo lettera b) del presente articolo determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.
5. All'appaltatore non è data la facoltà di recedere dal contratto

#### **Art. 21 - ESECUZIONE D'UFFICIO**

1. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio o di gravi deficienze nello svolgimento delle prestazioni, la stazione appaltante, previa diffida inviata all'appaltatore, può sostituirsi allo stesso per l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni, addebitandone le relative spese all'appaltatore stesso, fatto salvo il risarcimento del danno e l'escussione totale della cauzione definitiva.
2. L'appaltatore è tenuto a rifondere alla stazione appaltante le spese da questa sostenute ai sensi del comma precedente, previa acquisizione di idonee pezze giustificative relative agli oneri effettivamente sostenuti. Il pagamento deve avvenire entro 30 giorni dalla documentata richiesta da parte della stazione appaltante. Sin tanto che il pagamento non è effettuato, trova applicazione l'articolo 23 del presente capitolato.

## **Art. 22 –SUBAPPALTO.**

Il subappalto è ammesso in misura non superiore al 30 % dell'importo complessivo presunto del contratto.

2. Le modalità di svolgimento del subappalto sono fissate nell'articolo 118 del d. lgs 163/06.
3. Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti per l'appaltatore nelle misure di seguito indicate:
  - a) requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del presente capitolato, in misura totale;
  - b) requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2, lettere c), del presente capitolato, in misura proporzionalmente diretta all'importo delle prestazioni oggetto del subappalto;
4. Le prestazioni svolte da psicologi e assistenti sociali, come da art. 10 del presente capitolato non sono subappaltabili.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
6. E' vietata la cessione parziale o totale del contratto.

## **Art. 23 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

1. Il servizio oggetto dell'appalto appartiene a quelli elencati nell'allegato II B del D. Lgs 163/2006 ed è soggetto al dettato dell'articolo 20 comma 1 della stesso D.Lgs 163/2006.
2. L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel medesimo e risultando in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla gara, avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'artt. 81 comma 1, 83 e 84 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, determinata in base ai seguenti elementi:
  - a) prezzo: punti 30/100
  - b) qualità: punti 70/100.
3. Effettuerà la valutazione la Commissione di gara nominata con apposito provvedimento.
4. L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferito il concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità. La stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

A) **PROGETTO** – punti 70 su 100 così ripartiti:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>per la parte di coordinamento   | fino a punti 7  |
| 2. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per la presa in carico utenti di cui all'art. 3 punto A   | fino a punti 10 |
| 3. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per la presa in carico utenti di cui all'art. 3 punto B   | fino a punti 10 |
| 4. QUALITA' - GESTIONE - VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Per gli interventi di cui all'art. 3 punto C  | fino a punti 10 |
| 5. QUALITA' – GESTIONE – VALIDITA' DEL PROGETTO<br>Raccordo con gli Enti Territoriali di cui all'art. 3 punto D<br>e Lavoro di rete (reti formali e informali), con agenzie educative<br>e/o servizi coinvolti | fino a punti 6  |
| 6. GESTIONE SITUAZIONI DI EMERGENZA  | fino a punti 5  |



famiglia, le modalità di raccordo con i servizi sociali dei comuni, la presenza di operatori aggiuntivi a quelli previsti dal precedente art. 4 e la diversificazione delle proposte progettuali;

A.5 procedure di raccordo con gli enti territoriali: verrà valutata la rete dei servizi che si intendono coinvolgere, le modalità ed i tempi di raccordo.

A. 6 gestione situazioni di emergenza: verrà valutata la disponibilità ad operare in orari diversi da quelli indicati al precedente art. 4 del presente capitolato, i tempi per l'attivazione e gli operatori chiamati ad intervenire;

A.7 Verranno valutate le proposte, che saranno realizzate senza oneri aggiuntivi completamente a carico dell'appaltatore, in materia di:

- mediazione familiare
- organizzazione di incontri protetti con relativa progettualità;
- consulenza ai servizi sociali comunali e supporto sul caso prima che questo venga segnalato all'Autorità Giudiziaria, al fine di valutare l'effettiva situazione di pregiudizio.

A.8 formazione degli operatori: verranno valutati il numero delle giornate di formazione; le agenzie formative o i curricula dei formatori; gli argomenti proposti e la possibilità di permettere la partecipazione anche ad operatori del territorio questi ultimi che devono essere specificati sia in termini di figure professionali che di numero massimo coinvolgibili;

A. 9 Sede: verrà valutato il tempo di attivazione della sede e l'accessibilità da parte degli utenti che devono utilizzare trasporti pubblici

L'appalto sarà aggiudicato alla società che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà preferita la società che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area "Progetto".

L'ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una sola offerta valida.

## **Art. 24 – RESPONSABILITA' E TITOLARITA' DELLE FUNZIONI**

1. L'appaltatore si obbliga a sollevare l'ente appaltante da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivare da parte di terzi nel corso dello svolgimento dei servizi.
2. L'ente appaltatore relativamente all'attività di cui all'art. 3 assume la veste di soggetto gestore nel rispetto della titolarità delle funzioni istituzionali relative che permane in capo ai singoli Comuni.
3. L'appaltatore è sempre responsabile, sia verso l'appaltante che verso terzi, dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato, dell'operato dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale impiegato e dai mezzi utilizzati derivino a carico di terzi o della stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ente appaltante resta autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo dal corrispettivo di prima scadenza.

## **Art. 25 – CORRISPETTIVI**

1. Il pagamento del corrispettivo per il servizio svolto avviene con cadenza mensile posticipata, entro trenta giorni dalla data del ricevimento delle fatture previa verifica che il servizio sia stato regolarmente svolto e che l'appaltatore risulti in regola con il DURC. La posizione contributiva irregolare in capo all'appaltatore sospende l'esigibilità del credito vantato nei confronti della stazione appaltante sino al momento della regolarizzazione. Il pagamento si intende effettuato al momento dell'emissione del mandato di pagamento.

2. L'appaltatore fattura mensilmente al Comune di Tradate una quota pari ad 1/16° dell'importo dell'aggiudicazione.

3. Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall'appaltante tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessari per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso o non, dal presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di che trattasi;

#### **Art. 26 - REVISIONE PREZZI**

Il contratto sarà sottoposto a revisione prezzi su richiesta dell'Aggiudicatario, ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 7 e 115 del D. Lgs. 163/2006, a partire da un anno rispetto all'avvio del servizio.

L'aggiornamento avverrà solo dal momento della richiesta da parte della stazione appaltante e sarà effettuato sulla base dell'indice nazionale F.O.I.

#### **Art. 27 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

1. Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria ed il suo ammontare sono fissati dal bando e dal disciplinare di gara, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 75 del d. lgs 163/06. (cauzione del 2%)
2. L'aggiudicatario è tenuto altresì a presentare cauzione definitiva con le modalità e per l'importo fissati dall'articolo 113 del d. lgs 163/06 (cauzione definitiva). L'appaltatore ha l'obbligo di integrare tempestivamente la cauzione sino all'importo originariamente prestato in tutti i casi di sua escussione parziale o totale. Nelle more del reintegro, la stazione appaltante non procede alla liquidazione delle prestazioni rese, senza che ciò produca interessi a favore dell'appaltatore. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sua escussione determina la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 21 del presente capitolato.

#### **Art. 28 – ESECUZIONE IN DIPENDENZA DI STIPULA**

1. La società aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso. In tal caso potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla società stessa, purché questa ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dall'art. 23.

#### **Art. 29 – CONTRATTO E SPESE**

L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria documentazione richiesta.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

#### **Art. 30 – CONTENZIOSO**

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed esecuzione della fornitura disciplinata dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le parti è competente il Foro di Varese.

#### **Art. 31 – SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore.